



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

SERVIZIO DI FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 19
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DA INSTALLARE PRESSO LA QUESTURA DI
AVELLINO, COMMISSARIATI DIPENDENTI, SEZIONE POLIZIA STRADALE E SEZIONE
OPERATIVA SICUREZZA CIBERNETICA

I lavori di installazione sono comprensivi di tutto il materiale e manodopera occorrente, dell'eventuale collegamento alla rete elettrica esistente nonché del ritiro e dello smaltimento delle attrezzature non funzionanti, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione committente.

Si richiedono prodotti delle seguenti marche di primaria affidabilità:

- **CARRIER**
- **DAIKIN**
- **FUJITSU**
- **MITSUBISHI**
- **PANASONIC**
- **SAMSUNG**
- **LG**
- **ARGO**
- **DAITSU**

ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO INTERESSATI:

1. **Questura di Avellino: Via Palatucci, 16: n. 7 climatizzatori DA 12000 BTU;**
Referente: Pierpaolo Fiore Tel. 0825/206482 – cell. 338-4999525
2. **Commissariato di Cervinara: n. 5 climatizzatori da 12000 BTU;**
Referente: Ass. Capo MARIA CIPRIANO Tel.0824/839732;



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

3. **Commissariato di Lauro: n. 1 climatizzatore da 12000 BTU;**
Referente: Sig. Angelo Foglia Tel. 3933966543
4. **Commissariato di Ariano Irpino n. 2 climatizzatori da 12000 BTU;**
Referente: Ass. Capo Vinciguerra Carlo - Tel.n. 0825/829315 – 338-2923869;
5. **Compartimento Polizia Stradale Sezione di Avellino n. 2 climatizzatori da 9000 BTU;**
Referente: Ispettore Di Biase Salvatore - Cell 392 7328745
6. **Polizia Postale di Avellino (Sezione Operativa per la sicurezza Cibernetica): n. 2 climatizzatori da 12000 BTU;**
Referente: Ispettore Superiore Iandolo Alessandra – Cell 3346902336.

Art.1

(Oggetto dell'appalto)

L'appalto ha per oggetto la fornitura e l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per l'installazione di n. 17 condizionatori da 12000 BTU e n. 2 da 9000 BTU, a parete con diffusore, inverter, a pompa di calore comprensivi di unità interna ed esterna e telecomando – Classe di efficienza energetica in raffreddamento e in riscaldamento A++ - Refrigerante R32 o superiore.

I lavori di installazione sono comprensivi di tutto il materiale e manodopera occorrente, dell'eventuale collegamento alla rete elettrica esistente nonché del ritiro e dello smaltimento delle attrezzature non funzionanti, senza alcun onere aggiuntivo a carico dell'Amministrazione committente.

Art.2

(criterio di aggiudicazione)

Si tratta di una mera ricerca di mercato finalizzata all'affidamento diretto fiduciario, ex art. 50, c. 1°, lett. b) del d.lgs. 36/2023, all'operatore che formulerà l'offerta più congrua per l'amministrazione, alla luce delle valutazioni tecniche e di opportunità formulata al riguardo e non di una procedura formale di gara, per cui non si applicano le norme previste dal citato codice dei contratti pubblici in materia di procedure concorsuali.

Art.3

(Inizio Lavori e termini di consegna)

La prestazione sarà eseguita entro 3 giorni dalla stipula del presente affidamento;

Art.4

(Fatturazione e pagamenti)

La fattura dovrà essere emessa, solo dopo che l'ufficio preposto della Questura avrà trasmesso alla Prefettura la regolare esecuzione dei lavori.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

La fattura dovrà essere emessa, in formato elettronico, e dovrà pervenire entro e non oltre il 30 novembre p.v. utilizzando l'apposito Codice Univoco I.P.A.: T7VWVY e dovrà riportare la seguente intestazione: Ministero dell'Interno, Prefettura – UTG di Avellino Corso V. Emanuele II n.4 e che dovrà essere inviata in copia all'Organismo della P.S. per l'apposizione del visto di regolarità della prestazione e nulla osta al pagamento.

Ogni fattura dovrà riportare nel dettaglio il prezzo unitario delle attrezzature, il prezzo complessivo e l'importo della manodopera e materiali.

La liquidazione della spesa avverrà con i fondi accreditati dal Ministero dell'Interno sul competente capitolo di spesa, previa acquisizione del D.U.R.C. e della certificazione camerale favorevoli; la stessa dovrà avvenire sull'apposito conto dedicato, comunicato dall'aggiudicatario in base alla vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art.5

(Oneri e regole tecniche)

L'Impresa si uniformerà a sue spese ed a sua responsabilità a tutte le disposizioni che verranno impartite per le esigenze della sicurezza e dell'igiene pubblica, o in base a norme tecniche di settore e dalle autorità di vigilanza.

In particolare saranno essere osservate le seguenti regole:

- 1) L'Impresa sarà responsabile nel modo più ampio, per eventuali infortuni e danni, sia alle cose sia alle persone, nel corso dell'esecuzione delle opere ed in dipendenza di esse rendendo di ciò completamente indenne l'Amministrazione.
- 2) L'impresa dovrà adottare, nell'esecuzione di tutti i lavori, la massima cautela necessaria a garantire l'incolumità del personale addetto al servizio e dei terzi, nonché per evitare danno ai beni pubblici e privati.
- 3) L'imprenditore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori, oppure nominare un suo rappresentante in cantiere giuridicamente e professionalmente idoneo. In entrambi i casi, l'impresa alla firma del verbale di consegna lavori dovrà presentare su carta intestata una dichiarazione sulla quale risulti il nome, cognome e professionalità del responsabile designato.
- 4) L'imprenditore o il suo rappresentante che assumerà la figura di responsabile del contratto, curerà la buona esecuzione dei lavori, sia per quanto si riferisce alla bontà dei materiali usati, che all'impiego dei mezzi d'opera e disporrà per tutto quanto può occorrere in cantiere durante i lavori. Al medesimo, che dovrà sempre essere reperibile, l'organismo della P.S. impartirà gli opportuni ordini e disposizioni inerenti alla condotta dell'appalto e farà le osservazioni del caso, sempre rimanendo l'imprenditore l'unico responsabile.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

Sono a carico dell'Impresa:

- a) tutte le spese correnti ad eseguire prove in sito allo scopo di verificare qualità e resistenza dei materiali e delle attrezzature impiegate, senza che l'appaltatore possa reclamare alcun diritto a compensi per questo titolo;
- b) tutte le spese necessarie per provvedere agli strumenti, materiali e manodopera occorrenti per operazioni di tracciamento, misurazioni, ecc. che venissero ordinati dall'autorità competenti;
- c) tutte le spese per dimostrare l'approvvigionamento di materiale di ricambio c/o proprio magazzino, utile alle riparazioni ipotizzabili più ricorrenti, secondo la propria esperienza.

Art.6

(Responsabilità dell'impresa)

Sarà obbligo dell'Impresa di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati. Ogni più ampia responsabilità nel caso di infortuni ricadrà pertanto sull'impresa restando sollevata l'Amministrazione nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza. Sarà inoltre obbligo dell'Impresa di osservare le norme vigenti per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni

Art.7

(Eventuali modifiche dei contratti e obbligo del quinto)

1. Se in corso di esecuzione si rende necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Prefettura- Ufficio territoriale del Governo può imporre all'aggiudicatario l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso, l'aggiudicatario non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 120 comma 2 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, modifiche contrattuali che comportano un aumento ovvero una diminuzione di natura economica nei limiti massimi del 50% dell'importo a base d'asta.

Articolo 8

(Obblighi dell'aggiudicatario nell'esecuzione del contratto)

1. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire le prestazioni oggetto del contratto alle condizioni e modalità stabilite nel capitolato, garantendo la continuità dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

2. L'aggiudicatario, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni degli stessi aggiudicatari, dell'Amministrazione o di terzi, manlevando e mantenendo indenne l'Amministrazione dell'Interno da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione di inadempimenti direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione dell'appalto.

Articolo 9

(Il direttore dell'esecuzione)

1. Il direttore dell'esecuzione è il dirigente della struttura ove è ubicato il cespite mantenuto ed è responsabile del coordinamento, della direzione, delle verifiche e del controllo tecnico-contabile sull'esecuzione del contratto. In particolare, nel rispetto delle comunicazioni del responsabile unico del procedimento, impartisce all'aggiudicatario le indicazioni necessarie per la regolare esecuzione delle prestazioni nei tempi stabiliti e in conformità alle prescrizioni contenute nei documenti contrattuali. In particolare, il direttore dell'esecuzione:

- a) dà avvio all'esecuzione della prestazione sulla base delle indicazioni del RUP;
- b) nei casi previsti dall'articolo 17, comma 9, del decreto legislativo 36/2023, ordina l'avvio dell'esecuzione del contratto in via di urgenza;
- c) verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori e controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
- d) fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 120 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023;
- e) propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione;
- f) ordina la sospensione dell'esecuzione nel ricorso dei presupposti di cui all'articolo 121, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36;
- g) procede alla redazione del verbale di ripresa dell'esecuzione del contratto;
- h) adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose nel caso di sinistri nel corso dell'esecuzione e compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause;
- i) provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione del servizio o della fornitura e accerta la prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

- j) segnala tempestivamente al RUP eventuali ritardi, disfunzioni o inadempimenti rispetto alle prescrizioni contrattuali, anche al fine dell'applicazione da parte del RUP delle penali inserite nel contratto ovvero della risoluzione dello stesso per inadempimento;
 - k) elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni;
2. Per i compiti e le funzioni del direttore dell'esecuzione trovano applicazione le disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 7 marzo 2018, n. 49 e le linee guida approvate dall'ANAC.
 3. Il Direttore dell'esecuzione può delegare i propri compiti, anche parzialmente, ad un direttore operativo dallo stesso designato.

Articolo 10 (Sistema dei controlli)

1. Al fine di assicurare la regolare esecuzione del contratto ed il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, può svolgere controlli, anche avvalendosi di ispettori costituiti mediante la collaborazione di organismi, enti ed istituzioni pubbliche presenti sul territorio.
2. I controlli sono svolti senza preavviso e sono rivolti a verificare il rispetto delle modalità di erogazione dei servizi, nonché la congruità qualitativa e quantitativa dei servizi erogati, rispetto alle specifiche tecniche.
3. L'attività di controllo è finalizzata a verificare la regolarità delle prestazioni oggetto dell'appalto.
4. All'esito dei controlli, in presenza di elementi di difformità rispetto a quanto previsto nel contratto, il direttore dell'esecuzione procede alla contestazione delle violazioni all'aggiudicatario.
5. L'aggiudicatario assicura la collaborazione necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo, anche garantendo la presenza, della documentazione necessaria ai fini della verifica della effettiva erogazione dei servizi nella misura prevista.

Articolo 11 (Sanzioni e Penalità)

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in caso di mancate o inesatte esecuzioni delle prestazioni oggetto del contratto, applica una penale variabile, a seconda della gravità, tra il 5 per mille e il 5 per cento dell'importo contrattuale mensile, IVA ed oneri della sicurezza esclusi, per ogni inadempimento riscontrato, fatto salvo il risarcimento per l'ulteriore danno, ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

2. Il direttore dell'esecuzione del contratto contesta, per iscritto, nelle ipotesi di cui al precedente comma 1, gli inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali all'aggiudicatario, che può presentare le proprie deduzioni nel termine massimo di cinque giorni lavorativi dalla contestazione.

L'Amministrazione, su richiesta del direttore dell'esecuzione, applica la penale di cui al comma 1 se ritiene non fondate le deduzioni, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine.

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel caso di cui al comma 2, provvede a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa all'importo della penale.

Articolo 12
(Risoluzione del contratto)

1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione del contratto previste dall'articolo 122 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, e le modalità ivi indicate, costituiscono clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile:

- a) la sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- b) l'omessa segnalazione di fatti e circostanze, anche indipendenti dalla propria volontà, dai quali siano derivati danni alle persone o ingenti danni alla struttura o alle attrezzature;
- c) l'applicazione di penali di cui all'articolo precedente per un ammontare complessivo superiore al 25%, su base annuale, del valore dell'importo contrattuale mensile;
- d) l'inosservanza degli obblighi di collaborazione nei controlli;
- e) il mancato rispetto degli impegni assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità;
- f) l'inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni;
- g) la perdita in capo all'aggiudicatario dei requisiti soggettivi richiesti dall'articolo 94,95 e 96 del decreto legislativo 36 del 31 marzo 2023, che non consentono la prosecuzione ed il regolare svolgimento dell'appalto.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il contratto è risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in forma di lettera raccomandata o tramite PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

3. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, in caso di risoluzione del contratto, si riserva, ai sensi dell'articolo 122 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36, la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Articolo 13

(Esecuzione in danno)

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, nel caso in cui l'aggiudicatario non esegue le prestazioni anche dopo l'assegnazione di un termine di adempimento commisurato alle esigenze, può procedere direttamente all'esecuzione utilizzando, a tal fine, la propria organizzazione o quella di terzi. I maggiori oneri eventualmente sostenuti dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo sono a totale carico dell'aggiudicatario

Articolo 14

(Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari)

1. L'aggiudicatario si impegna, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni:

- a) a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari;
- b) ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

2. L'aggiudicatario è tenuto, in caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'aggiudicatario non può sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

3. Il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Articolo 15

(Recesso dal contratto)



Prefettura di Avellino

Ufficio Territoriale del Governo

1. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo può recedere in qualunque momento dal contratto senza necessità di motivazioni, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123 del decreto legislativo 31 marzo, n. 36.
2. La Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, può recedere, per giusta causa, in tutto o in parte, dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'aggiudicatario tramite posta elettronica certificata, in caso di modifiche normative sopravvenute che interessano l'Amministrazione, che hanno incidenza sull'esecuzione del contratto, ovvero per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto.
3. In caso di recesso per giusta causa, l'aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 codice civile.

Articolo 16

(Cessione del credito e divieto di cessione del contratto)

L'aggiudicatario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal contratto, nelle modalità espresse dall'art. 120, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo. Nell'atto di cessione deve essere obbligatoriamente precisato che ogni azione e rivendicazione del cessionario nei confronti dell'Amministrazione è subordinata all'accertamento della regolarità delle prestazioni dalle quali discende il credito ceduto e non dalla sola emissione della corrispondente fattura commerciale. Resta fermo, in caso di cessione del credito, quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3, comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136, e successive modifiche ed integrazioni

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere il contratto, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore disciplinate all'art. 120, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento da parte dell'aggiudicatario ai suddetti obblighi, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Articolo 17

(Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati)

1. L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a



Prefettura di Avellino
Ufficio Territoriale del Governo

conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

2. Gli obblighi in materia di riservatezza sono rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti in essere con la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo.
3. L'aggiudicatario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. L'aggiudicatario si impegna a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche.
5. In caso di inosservanza, la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 18
(Patto di integrità)

Il Patto di integrità, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 17 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, allegato al contratto e sottoscritto dall'aggiudicatario, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto stesso.

Art. 19
(Garanzie del contratto)

L'aggiudicatario, per la sottoscrizione del Contratto, dovrà costituire una garanzia, determinata ai sensi dell'art.117 del D.Lgs. n. 36/2023 a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art.106 del nuovo codice dei contratti.

L'Amministrazione si riserva di accordare l'esonero dalla prestazione della garanzia definitiva ex art.117, comma 14 D.Lgs. 36/2023, subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, da formulare con apposita richiesta alla stazione appaltante e previa accettazione della stessa.

PER ACCETTAZIONE

Il rappresentante legale della ditta

Il Vice Prefetto Vicario

(Padovano)